



Del. n. 6/2015/PRSE



**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 2**

La Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nella camera di consiglio del 6 maggio 2015, composta dai signori magistrati:

Donato Maria Fino

presidente

Adriano Del Col

consigliere, relatore

Flavio Curto

consigliere

Nicola Benedizione

consigliere

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

Visto il d. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"), che ha istituito la Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del succitato d. lgs. n. 179 il quale prevede, fra l'altro, che la Sezione regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2014/SEZAUT/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria, relativamente al rendiconto sulla gestione 2013 degli enti locali;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 15/2014/PRSE di approvazione dell'adeguamento dei suddetti questionari alle specificità della legislazione regionale in materia di enti locali;

Considerato che gli stessi sono stati resi disponibili sul sistema informatico S.I.Qu.E.L ai revisori di ciascun comune, i quali hanno provveduto a compilarli;

Vista la propria deliberazione 15 gennaio 2015, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2015;

Vista l'ordinanza 25 marzo 2015, n. 8, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al cons. Adriano Del Col la relazione concernente gli esiti dell'analisi dei rendiconti 2013 dei Comuni della Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza 25 marzo 2015, n. 9, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il collegio n. 2;

Udito il relatore, cons. Adriano Del Col;

#### DELIBERA


di approvare l'unita relazione sugli esiti dell'analisi dei questionari relativi ai rendiconti 2013 dei Comuni della Valle d'Aosta;

di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, ai Sindaci, ai Consigli comunali, ai Revisori dei conti dei Comuni, alla Presidenza della Regione-Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile e al Consiglio permanente degli enti locali.

Così deciso in Aosta, il 6 maggio 2015

Il relatore


Adriano Del Col



Depositata in segreteria il 7.05.2015

Il funzionario

Debora Marina Marra



Il presidente

Donato Maria Fino





**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**RELAZIONE  
SUGLI ESITI DELL'ANALISI DEI QUESTIONARI  
RELATIVI AI RENDICONTI 2013  
DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA**

**Maggio 2015**

**Hanno collaborato**

**per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati: Christian Isabel e Monica Soudaz**

**per le attività di supporto e segreteria: Ester Mortara**

## **INDICE GENERALE**

	Pag.
1.) Il quadro normativo	5
2.) L'esame dei questionari sui rendiconti 2013	7
3.) Mancato rispetto del patto di stabilità interno	8
4.) Mancato rispetto del limite di spesa per il personale a tempo determinato	10
5.) Contenimento delle spese di funzionamento	11

## **1.) Il quadro normativo**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", che gli organi di revisione dei comuni trasmettano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio finanziario. In essa deve, innanzitutto, darsi conto del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, dell'osservanza del vincolo all'indebitamento (art. 119, sesto comma, Cost.) e di "ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione".

Attraverso l'esame di tali relazioni, redatte nelle modalità di questionari informatizzati e secondo le linee guida definite dalla Corte, le Sezioni regionali di controllo verificano la sana gestione finanziaria degli enti locali - quale riesame di legalità e regolarità, pur di natura collaborativa, limitato alla segnalazione delle eventuali disfunzioni all'ente con rimessione al medesimo dell'adozione delle misure necessarie (Corte cost. n. 179/2007)

Tale forma di controllo è stata rafforzata dall'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis. Esso dispone, al comma 2, che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Allo scopo la Corte deve, inoltre, accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Qualora la Sezione di controllo accerti la presenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmetterli alla Corte in modo che questa possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione da parte della Sezione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria" (comma 3).

Le ulteriori tipologie di controllo introdotte dal d.l. n. 174/2012 sono ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio e si collocano su di un piano distinto e complementare rispetto al controllo di natura collaborativa sulla gestione amministrativa degli enti di cui alla l. n. 20/1994 (Corte cost. n. 60/2013).

Trattandosi di controlli svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), essi sono applicabili agli enti locali delle Regioni a statuto speciale nei termini chiariti dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 39/2012) con riferimento a quanto previsto dall'art. 11-bis<sup>1</sup> del d.l. n. 174 del 2012.

A tal fine, i questionari relativi ai rendiconti<sup>2</sup> dell'esercizio finanziario 2013 - approvati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 11 del 18 aprile 2014, differenziati per i comuni con popolazione inferiore e superiore a 5.000 abitanti -

<sup>1</sup> L'art. 11-bis del d.l. n. 174/2012 convertito dalla l. n. 213/2012 dispone: "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".

<sup>2</sup> Per tale esercizio non sono stati predisposti i questionari relativi ai bilanci di previsione dei comuni in ragione delle reiterate proroghe dei termini temporali per la loro approvazione disposte dalla legislazione nazionale, definitivamente fissati al 30 novembre 2013.

sono stati adeguati alle peculiarità della disciplina legislativa regionale con deliberazione n. 15 del 23 ottobre 2014 di questa Sezione di controllo.

## **2.) L'esame dei questionari sui rendiconti 2013**

L'esame delle relazioni predisposte e trasmesse dagli organi di revisione a mezzo del sistema informatico S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti ha condotto all'accertamento dell'assenza, nei rendiconti 2013 dei comuni della Regione, di irregolarità tali da determinare una pronuncia ai sensi del richiamato art. 148-bis del TUEL.

Oltre all'assenza di squilibri-economico finanziari, infatti, è stato accertato il completo rispetto del vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. e la sostenibilità dell'indebitamento, nonché l'assenza di irregolarità pregiudizievoli, anche in prospettiva, degli equilibri economico-finanziari degli enti. Rinviando al successivo par. 3 per quanto attiene la verifica del rispetto del patto di stabilità, occorre qui precisare che il suddetto accertamento ha tenuto conto delle partecipazioni degli enti in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Il Collegio, considerato il quadro normativo sopra esposto, deve comunque dare conto di alcune irregolarità contabili riscontrate, per evitare che la loro mancata correzione determini in futuro situazioni di squilibrio finanziario o gestioni non economiche e, comunque, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

Le Amministrazioni interessate sono tenute al riesame di tali criticità ai fini di un completo ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte cost. n. 198/2012). Il Collegio si riserva di verificare l'osservanza di tali indicazioni nell'ambito dell'ordinario controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti.

Considerati i contenuti di tali criticità ed il relativo grado di diffusione, il Collegio, mediante la presente relazione, ne dà conto unitariamente a tutti gli enti, includendo l'esito di talune istruttorie aperte nell'esame dei rendiconti 2012.

### **3.) Mancato rispetto del patto di stabilità interno**

Il comma 167 dell'art. 1 della l. n. 266/2005 stabilisce che, nelle relazioni degli organi di revisione degli enti costituite dai questionari in argomento, sia dato conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno. La relativa disciplina per l'anno 2013 è stata adottata dalla Regione Valle d'Aosta - esercitando in via esclusiva le proprie funzioni in materia di finanza locale e adempiendo a quanto disposto dall'art. 1, co. 454 e 457, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) - con la deliberazione della Giunta n. 2483/2012, successivamente aggiornata con le deliberazioni n. 2182/2013 e n. 1072/2014.

L'unico obiettivo della precedente disciplina del patto confermato nel 2013 per tutti i comuni è stato quello della "riduzione del debito", intesa anche quale suo mantenimento, mentre il più importante obiettivo del "raggiungimento del saldo" è stato, invece, assegnato esclusivamente ai 32 comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Inoltre, considerati i vincoli posti dalla citata legge di stabilità dello Stato per l'anno 2013, detto obiettivo è stato stabilito in termini di saldo di competenza mista, anziché nel semplice miglioramento finanziario richiesto in precedenza.

Prendendo a riferimento la media della spesa corrente del triennio 2007-2009, al netto di quella relativa ai servizi socio-assistenziali, ed applicando una diversa valorizzazione (12 per cento) per i comuni con popolazione ricompresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, rispetto al solo comune valdostano (Aosta) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (14,80 per cento), l'obiettivo complessivo del comparto dei comuni valdostani è stato determinato in circa 21 milioni di euro, di cui oltre 8 milioni a carico del Comune di Aosta.

I dati forniti nelle relazioni degli organi di revisione sui rendiconti 2013 corrispondono a quelli pubblicati *online* dal Dipartimento enti locali della Regione Valle d'Aosta, preposto al monitoraggio e alla verifica degli esiti del patto, e confermano che il solo Comune di Aosta non ha rispettato l'obiettivo del "raggiungimento del saldo", sforandolo per euro 8.434.680.

Sono stati, invece, quattro i comuni (tutti con popolazione inferiore ai mille abitanti) che non hanno raggiunto nel 2013 l'obiettivo della "riduzione del debito"<sup>3</sup>: Oyace, Doues, Rhêmes-Saint-Georges e Allein.

Occorre, peraltro, osservare che la Regione Valle d'Aosta, in relazione al proprio ruolo di riferimento istituzionale e finanziario del sistema delle autonomie locali del territorio, ha concluso nel mese di marzo 2014 l'accordo con lo Stato in materia di patto di stabilità 2013, nel quale è stato certificato in via definitiva il rispetto dei relativi obiettivi da parte della stessa Regione e di tutti gli enti locali valdostani<sup>4</sup>.

In assenza, pertanto, di vincoli finanziari verso lo Stato, la Giunta regionale ha approvato (delib. n. 1073 del 25 luglio 2014) una serie di azioni o misure, diversificate a seconda del tipo di obiettivo non rispettato, volte ad agevolare i comuni inadempienti nel 2013 a raggiungere tali obiettivi negli esercizi successivi.

Per i comuni che non hanno rispettato l'obiettivo della riduzione del debito, l'unica sanzione consiste nel divieto di utilizzo, nel 2015, dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive; per il Comune di Aosta, che non ha, come detto, rispettato l'obiettivo del raggiungimento del saldo, invece, le azioni sono molteplici e di maggiore impatto finanziario.

Da un lato, con effetto sull'esercizio immediatamente successivo (2014), il Comune capoluogo subisce, in particolare, la riduzione della facoltà di assumere impegni di spesa corrente, oltre al divieto di fare ricorso alle varie forme di lavoro temporaneo; dall'altro, con effetto sull'esercizio 2015, esso subisce la riduzione dei trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione, per un importo pari al 10 per cento della differenza tra il saldo finanziario di competenza mista individuale realizzato e il saldo obiettivo individuale dell'anno 2013 (dunque pari a 843.648,00 euro).

Le conseguenze di tale misura sugli equilibri economico-finanziari del Comune di Aosta, ai fini dell'adozione di una specifica pronuncia della Corte dei conti ex art. 148-bis del TUEL, introdotto dal d.l. n. 174/2012, potranno essere oggetto di una prima valutazione già in sede di verifica delle risultanze del rendiconto 2014. In tale

---

<sup>3</sup> Per l'anno 2013, l'obiettivo della riduzione del debito era costituito dal mantenimento entro il 423,97 per cento del rapporto tra il debito e le entrate proprie al 31 dicembre 2013.

<sup>4</sup> V. nota MEF - RGS prot. n. 23238 del 18.03.2014-E.

occasione, sarà inoltre verificato il rispetto della generalità delle citate misure poste a carico di tutti e 5 i comuni inadempienti nel 2013.

Al riguardo, il Collegio tiene a ribadire l'importanza del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno quale impegno del sistema delle autonomie locali a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della finanza pubblica assunti dal Paese nell'ambito del processo di integrazione economica e monetaria dell'Unione europea.

Le norme della relativa disciplina impongono la necessità di prevedere adeguate modalità di programmazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi, alla cui adozione il Collegio richiama espressamente le Amministrazioni comunali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2013.

Riferendo, infine, circa gli esiti della vigilanza sull'applicazione, nell'esercizio 2013, delle misure poste a carico dei 12 comuni inadempienti al rispetto del patto di stabilità 2011<sup>5</sup>, il Collegio ha accertato, tramite le relazioni-questionario degli organi di revisione, il completo rispetto delle azioni disposte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2481/2012.

#### **4.) Mancato rispetto del limite di spesa per il personale a tempo determinato**

L'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 (legge finanziaria per gli anni 2013-2015) ha confermato per il 2013, quale concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, l'applicazione delle stesse limitazioni in materia di assunzione di personale a tempo determinato disposte, per l'anno precedente, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3189/2011, adottata in esecuzione dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 30/2011.

La richiamata deliberazione ha previsto, in particolare, che la spesa relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro non possa superare, nell'anno, il 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità

---

<sup>5</sup> Nel 2011 i Comuni inadempienti erano stati: Antey-Saint-André, Gaby, Nus e Verrayes per l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario; Allein, Doues, Emarèse, Oyace, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis e Valpelline per quello concernente la riduzione del debito.

nell'anno 2009. Tale limite non ricomprende, in presenza delle condizioni esplicitate nella medesima deliberazione, la spesa relativa al personale addetto ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi.

Dai dati forniti dagli organi di revisione nelle relazioni-questionari dei rendiconti 2013, è emerso che il solo Comune di Gressan non ha rispettato il suddetto limite di spesa. In riscontro alla richiesta di elementi istruttori effettuata, l'Amministrazione ha comunicato che l'iniziale programmazione della spesa finalizzata alla sostituzione di una unità di personale di ruolo, collocata in congedo obbligatorio, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con riduzione dell'orario a tempo parziale, è stata compromessa dall'imprevista sopravvenuta necessità di proroga di tale sostituzione.

Il Collegio, considerata l'ulteriore comunicazione dell'ente in merito all'avvenuto superamento di tale criticità nel successivo esercizio 2014, prende atto, conclusivamente, della casualità che ha determinato il mancato rispetto del limite di spesa in argomento nell'anno 2013 da parte del Comune di Gressan.

Il Collegio, infine, prende atto che sono parimenti cessati, nell'esercizio 2013, gli analoghi sforamenti del limite di spesa per le assunzioni temporanee, mediante ricorso al lavoro interinale<sup>6</sup>, realizzati nel 2012 dai Comuni di Lillianes, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges.

Il Collegio, conclusivamente, richiama tutte le Amministrazioni comunali sopraindicate ad un più attento monitoraggio, in corso d'esercizio, dell'effettivo rispetto dei limiti di spesa in materia di spesa per il personale.

## **5.) Contenimento delle spese di funzionamento**

I dati forniti dagli organi di revisione sui questionari dei rendiconti 2013 hanno evidenziato, ad un primo esame, che il 12 per cento circa dei comuni non ha rispettato, in tale anno, le riduzioni dei costi previsti dalle disposizioni di principio di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010 (per studi e consulenze; per relazioni pubbliche, convegni, mostre,

---

<sup>6</sup> V. delib. n. 17/2014, relazione allegata, parte I, lett. m).

pubblicità e rappresentanza; per missioni; per attività di formazione; per l'acquisto e la gestione delle autovetture).

Un ulteriore 19 per cento dei comuni non ha rispettato il limite di spesa relativo a manutenzione, nolo, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi introdotto dall'art. 5, co. 2, del d. l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012.

Infine, dallo stesso esame, è emerso che il 7 per cento dei comuni non ha rispettato il limite di spesa fissato dall'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per l'acquisto di mobili e arredi.

Peraltro, i dati forniti nei questionari hanno evidenziato la generale assenza dell'indicazione dell'eventuale utilizzo, da parte delle Amministrazioni, delle compensazioni tra le varie riduzioni di spese disposte dalle diverse norme<sup>7</sup>.

Al riguardo, il Collegio segnala l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delib. n. 26/2013) per la risoluzione di una questione di massima concernente la possibilità di compensare i limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 2, del d. l. n. 95/2012, all'art. 6 del d. l. n. 78/2010, all'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento di finanza pubblica (v. Corte cost. n. 139/2012) che considera "le norme finalizzate alla riduzione delle spese per comuni intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spese strumentali a bilancio".

Il Collegio invita, pertanto, le Amministrazioni dei comuni per i quali gli organi di revisione hanno evidenziato, nelle relazioni-questionari sui rendiconti 2013, il mancato rispetto delle riduzioni di spesa per funzionamento, a porre in essere le misure necessarie a rimuovere in futuro tali irregolarità, tenendo conto, se ne ricorrono i presupposti, del principio di diritto di cui alla deliberazione sopra indicata.

Mette conto, infine, evidenziare che soltanto un quinto scarso dei comuni valdostani ha trasmesso a questa Sezione di controllo il prospetto relativo alle spese

---

<sup>7</sup> Si dà atto che le difficoltà di interpretazione delle compensazioni in argomento hanno condotto, nella precedente relazione della Sezione sui rendiconti 2012, all'erronea inclusione del Comune di Gaby tra gli enti inadempienti in materia di riduzione delle spese di funzionamento (V. delib. n. 17/2014, relazione allegata, parte I, lett. u).

di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti, previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011.

In merito a tale tipologia di spesa, il Collegio rinvia al parere reso da questa Sezione con deliberazione n. 8/2013 e fatto proprio dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (v. sent. n. 59/2014/E): *“Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.*

*Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.*

*Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono”.*